

Nuova rateizzazione dei debiti fiscali - In G.U. la legge "Enti locali" n.160/2016

22 Agosto 2016

Dal 21 agosto scorso e fino al prossimo 20 ottobre 2016 è operativa la nuova riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari, in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione alla data di 1° luglio 2016.

Lo prevede la **legge 7 agosto 2016, n.160** di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113 (cd. "Enti locali"), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n.194 del 20 agosto 2016 ed in vigore dal giorno successivo[1].

Il beneficio viene concesso anche in caso di decadenza, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione derivanti dall'utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione od omessa impugnazione).

Come noto, per le somme iscritte a ruolo a titolo definitivo (ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili)[2], il debitore può richiedere:

- un **piano di rateazione ordinario**, fino ad un massimo di **72 rate mensili** in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art.19, co.1, del D.P.R. 602/1973);
- un **piano di rateazione straordinario**, fino ad un massimo di **120 rate**, in caso di comprovata e grave situazione di **difficoltà** legata alla **congiuntura economica**, per ragioni estranee alla propria responsabilità (art.19, co.1-*quinquies*, D.P.R. 602/1973 e D.M. 6 novembre 2013)[3].

Pertanto, a seguito della modifica introdotta nel D.L. 113/2016, **le somme non ancora versate**, oggetto di piani di rateazione[4], da cui i **contribuenti** siano **decaduti** alla data del 1° luglio 2016, **possono** essere **nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili** (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).

La nuova dilazione viene concessa anche se «*all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate*».

La nuova **richiesta** di rateazione deve essere **presentata**, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge 160/2016, di conversione del D.L. 113/2016. In sostanza, **l'istanza deve essere presentata dal 21 agosto 2016 al 20 ottobre 2016**.

Dal nuovo piano di rateazione si **decade** per il **mancato pagamento di sole due rate**.

Tale **possibilità** viene **riconosciuta** anche nell'ipotesi di **decadenza**, **dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016**, dai **piani** di **rateazione** concessi a seguito dell'accesso agli **istituti deflativi** del **contenzioso**

(ad es. adesione del contribuente), o di **omessa impugnazione**, ai sensi del D.Lgs. 218/1997[5].

Anche in quest'ultima ipotesi, la **richiesta** del **nuovo piano di rateizzazione** deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. "Enti locali" (ossia sempre **entro il 20 ottobre 2016**).

Inoltre, la disposizione interviene sulla regola che consente di richiedere una **nuova rateizzazione** anche nell'ipotesi in cui, **non** essendo state **pagate cinque rate relative al piano precedente**, queste vengano **saldate per intero** alla **data** di **presentazione** della **nuova richiesta** di **rateazione**[6].

In merito, la **possibilità** di **utilizzare** questo **strumento** (accesso alla nuova rateazione con previo pagamento delle rate scadute) viene espressamente **riconosciuta** anche per le **rateazioni** che erano state **concesse prima** del **22 ottobre 2015** (data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015)[7].

Infine, viene **umentato** da 50.000 **a 60.000 euro** l'**importo** delle **somme iscritte** a **ruolo** oltre il quale la **rateizzazione** viene **concessa** unicamente **se** il **contribuente documenta** la **situazione** di **obiettiva difficoltà**.

In sostanza, quindi, fino ad un importo di 60.000 euro, la richiesta di rateazione è in forma semplificata, ossia senza necessità di fornire ad Equitalia un'ulteriore documentazione attestante la temporanea difficoltà nel pagamento.

Al riguardo, si fornisce il **modello di richiesta** della nuova rateazione disponibile sul sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it), da presentare entro il 20 ottobre 2016.

[1] Cfr. ANCE "Nuova rateizzazione dei debiti fiscali - Convertito in legge il D.L. Enti locali" - [ID n.25559](#) del 5 agosto 2016 e "D.L. 113/2016 (cd. Enti locali) - Riapertura della rateizzazione dei debiti fiscali" - [ID n.25398](#) del 21 luglio 2016.

[2] In estrema sintesi, si tratta di accertamenti diventati definitivi in base ad una sentenza passata in giudicato o ad accertamenti emanati a seguito di liquidazione delle imposte, ovvero di controllo formale delle dichiarazioni effettuati dall'Amministrazione finanziaria (art.14 del D.P.R. 602/1973).

Resta fermo che se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

Come noto, l'art.48-bis del D.P.R. 602/1973 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell'ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

[3]Cfr. ANCE "Rateizzazione debiti tributari - In Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo"- [ID n.13703](#) del 13 novembre 2013.

[4] La disposizione si riferisce ai piani di rateazione concessi prima o dopo il 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015, che ha in parte modificato la disciplina della rateizzazione dei debiti tributari,

contenuta nell'art.19 del D.P.R. 602/1973 - cfr. ANCE "Delega fiscale - Pubblicazione in Gazzetta dei 5 decreti legislativi attuativi" - [ID n.22266](#) dell'8 ottobre 2015.

[5] Anche in tal caso, viene precisato che si può procedere alla nuova richiesta di rateazione anche senza saldare, al momento della presentazione della stessa, le rate scadute e relative al precedente piano.

Sul punto, cfr. anche la precedente riammissione alla rateazione a seguito di istituto deflativi delle liti fiscali contenuta nell'art.1, co.134-138, della legge 208/2015 - legge di Stabilità 2016 ed ANCE "Legge di Stabilità 2016 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - [ID n.23273](#) del 13 gennaio 2016.

A tal proposito, con la C.M. 13/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale nuova possibilità viene esclusa nell'ipotesi di dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale: tale precisazione si ritiene confermata anche per quel che riguarda la nuova riapertura dei termini di rateizzazione delle somme ai sensi del D.Lgs. 218/1997, stabilita dal D.L. 113/2016. (la stessa opererebbe, quindi, solo in caso di adesione o di omessa impugnazione).

[6] Tale facoltà viene concessa ai sensi dell'art.19, co.3, lett.c, del D.P.R. 602/1973, modificato dallo stesso D.Lgs. 159/2015.

[7] In deroga a quanto previsto dall'art.15, co.5, del D.Lgs. 159/2015, che limitava l'applicabilità delle modifiche alle regole sulla rateizzazione, apportate dallo stesso D.Lgs., alle dilazioni concesse «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

[25583-modello di richiesta .pdf](#)[Apri](#)

[25583-legge 7 agosto 2016, n.160 .pdf](#)[Apri](#)